

Allegato 1

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**“VENDITA RIFIUTI COSTITUITI DA METALLO,
FERRO E ACCIAIO E ROTTAMI FERRO,
SUDDIVISI IN 2 LOTTI:
LOTTO 1: CODICI CER 200140 – 170405 E 160216;
LOTTO 2: CODICI CER 150104 E 160117.
IN ENTRAMBI I LOTTI IL SERVIZIO È
COMPRESIVO DI RITIRO, TRASPORTO E
CONSEGNA PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO
AUTORIZZATI”**

BIENNIO 2023-2024

**N. GARA 8985088
LOTTO 1 - CIG: 96977260AA
LOTTO 2 - CIG: 9697755896**

INDICE

| | |
|--|----|
| ART. 1 – Oggetto della procedura | 3 |
| ART. 2 – Descrizione della procedura e durata del servizio | 5 |
| ART. 3 – Condizioni di vendita, procedura e durata del servizio | 6 |
| ART. 4 - Aggiudicazione e corrispettivo | 9 |
| ART. 5 - Documenti che fanno parte del contratto per ciascuno dei 2 lotti | 11 |
| ART. 6 – Stipulazione contratto per ciascuno dei 2 lotti | 11 |
| ART. 7 – Requisiti di partecipazione | 11 |
| ART. 8 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione della procedura per ciascuno dei due lotti..... | 12 |
| ART. 9 – Oneri a carico della Impresa assegnataria del servizio per ciascuno dei due lotti..... | 13 |
| ART. 10 – Obblighi e responsabilità della Impresa assegnataria del servizio per ciascuno dei due lotti | 13 |
| ART. 11 – Riferimento a leggi e regolamenti | 14 |
| ART. 12 – Pagamenti e tracciabilità | 15 |
| ART. 13 - Subappalto..... | 15 |
| ART. 14 – Garanzie di buona esecuzione dell’esecuzione del servizio per ciascuno dei due lotti..... | 15 |
| ART. 15 – Accettazione dell’esecuzione del servizio..... | 16 |
| ART. 16 – Penali..... | 16 |
| ART. 17 - Vincolo giuridico e deposito cauzionale per ciascun lotto..... | 17 |
| ART. 18 – Responsabilità e polizze assicurative per ciascun lotto | 17 |
| ART. 19 – Facoltà di recesso per ciascun lotto | 18 |
| ART. 20 – Disposizioni..... | 18 |
| ART. 21 – Fallimento o morte dell’Impresa assegnataria del servizio o variazione della ragione sociale | 19 |
| ART. 22 – Osservanza di leggi e decreti..... | 19 |
| ART. 23 – Protezione dei dati personali per ciascun lotto | 19 |
| ART. 24 – Risoluzione del contratto valide per entrambi i lotti | 19 |
| ART. 25 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni..... | 21 |
| ART. 26 – Definizione delle controversie..... | 21 |
| ART. 27 - Allegati..... | 21 |

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI _____

ART. 1 – Oggetto della procedura

L'AnconAmbiente S.p.A. intende procedere all'alienazione dei rifiuti costituiti dalle tipologie di seguito dettagliate per ciascun lotto:

LOTTO 1:

- rifiuti in metallo (classificati, ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con il Codice CER 200140) da ritirare presso i seguenti Centri di raccolta dei Comuni serviti:
 - Ancona: Via del Commercio, 27 e Via Sanzio Blasi Loc.tà Posatora;
 - Fabriano: Via V. Bachelet;
 - Sassoferrato: Loc.tà Fornaci,
 - Serra De Conti : Via Nicolini n. 5
 - Cerreto D'Esì : Loc.tà Campodonico
- rifiuti prodotti da attività di manutenzione in ferro e acciaio (classificati, ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con il Codice CER 170405) e stoccati in deposito temporaneo presso la sede aziendale di Ancona, Via Einaudi, 26.

LOTTO 2:

- rottami ferrosi costituiti da cassoni scarrabili aperti, chiusi, tipo compattatori etc (classificati, ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con il Codice CER 150104);
- rottami ferrosi costituiti da cassonetti metallici di volumetria varia da 1700 a 3200 litri (classificati, ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con il Codice CER 150104);
- attrezzature fuori uso degli automezzi compattatori e scarrabili impiegati per l'attività di raccolta (classificati, ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con il Codice CER 160117).

Le Impese interessate potranno inviare la propria offerta anche per uno solo dei lotti sopra indicati.

L'Impresa aggiudicatrice dovrà garantire, per ciascun lotto di partecipazione, il servizio di ritiro, trasporto e consegna dei rifiuti sopra indicati presso impianti di trattamento autorizzati al loro recupero, accollandosi i relativi oneri di spesa.

Ai fini della formulazione dell'offerta, pertanto, l'Impresa interessata dovrà provvedere:

- per il lotto 1: alla fornitura in comodato d'uso gratuito, presso tutti i Centri di raccolta, e al conseguente posizionamento di numero 5 unità di carico, come meglio definito al successivo articolo 2 (sub-paragrafo Mezzi e attrezzature), per consentire l'ottimizzazione della successiva fase di trasporto;
- per il lotto 2: al prelievo dei rifiuti attraverso idonee apparecchiature di sollevamento tipo ragno con eventuale uso di mezzi attrezzati con pinze/cesoia per la riduzione volumetrica dei rottami (ad esempio per il taglio/riduzione dei cassoni).

L'Impresa assegnataria dovrà farsi carico dei costi derivanti dall'utilizzo dei mezzi di lavorazione.

La produzione dei rifiuti di ciascuno dei due lotti stimata per i 12 mesi di affidamento del servizio, divisa per ciascuna sede operativa di ritiro è riportata nel dettaglio che segue, con i relativi Codici:

LOTTO 1:

CODICE CER 200140:

| CENTRO DI RACCOLTA | QUANTITATIVO STIMATO (ton.) | N° INTERVENTI | MODALITÀ DI STOCCAGGIO |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Ancona Via del Commercio | 265 | 7/mese | Messa in riserva R13 |
| Ancona Via S. | 50 | 1/mese | Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e |

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

| | | | |
|----------------|----|-------------|---|
| Blasi | | | ss.mm.ii. |
| Fabriano | 40 | 1/15 giorni | Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. |
| Sassoferrato | 30 | 1/15 giorni | Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. |
| Serra de Conti | 15 | 1/30 giorni | Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. |
| Cerreto D'Esi | 20 | 1/30 giorni | Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. |

CODICE CER 170405:

| LUOGO DI PRODUZIONE | QUANTITATIVO STIMATO (ton.) | FREQUENZA DI RITIRO | MODALITÀ DI STOCCAGGIO |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| Sede Via Einaudi, 26 - Ancona | 14 | trimestrale | Deposito temporaneo |

CODICE CER 160216:

| CENTRO DI RACCOLTA | QUANTITATIVO STIMATO (ton.) | N° INTERVENTI | MODALITÀ DI STOCCAGGIO |
|--|-----------------------------|---------------|--|
| Ancona Via del Commercio / Ancona Via S. Blasi | 4 | 1/mese | Messa in riserva R13 / Gestione secondo D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. |

LOTTO 2:

CODICE CER 150104 E CODICE CER 160117:

| LUOGO DI PRODUZIONE | QUANTITATIVO STIMATO (tonn.) | FREQUENZA DI RITIRO | MODALITÀ DI STOCCAGGIO |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| Sede Via Einaudi, 26 - Ancona | 60 | su chiamata | Deposito temporaneo |

I rifiuti sopra individuati dovranno essere ritirati in più fasi, su richiesta di AnconAmbiente S.p.A., nel periodo di validità del contratto.

Il quantitativo è puramente indicativo e non impegnativo da parte di AnconAmbiente S.p.A.

AnconAmbiente S.p.A. si riserva, previo accordo preliminare fra le parti, di far ritirare materiale analogo anche presso altre sedi di lavoro gestite da AnconAmbiente

Si specifica che i rifiuti ritirati presso il CdR di Ancona dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati alle idonee operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero ad una delle operazioni previste a seguito della messa in riserva R13 effettuata presso il CdR di Ancona.

Non sarà, pertanto, consentito un successivo conferimento ad impianto autorizzato per operazioni di messa in riserva R13.

Contestualmente al metallo ferroso dovrà essere ritirato dalla Ditta aggiudicataria anche il codice CER 16.02.16 (componenti rimossi, cavi elettrici etc etc).

ART. 2 – Descrizione della procedura

L'Impresa aggiudicataria del servizio dovrà effettuare il servizio di ritiro dei rifiuti nel rispetto degli accessi come nel seguito riportato nei prospetti di dettaglio.

LOTTO 1

Codice CER 200140

I rifiuti in metallo, Codice CER 200140, raccolti dalla AnconAmbiente S.p.A. provengono dal servizio di ritiro con modalità di intercettazione porta a porta e stradale.

| CENTRO DI RACCOLTA | GIORNI DI RITIRO | ORARIO | |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | mattina | pomeriggio |
| ANCONA | lunedì | 08.00 – 12.00 | 14.00 – 17.00 |
| | martedì | 08.00 – 12.00 | 14.00 – 17.00 |
| | mercoledì | 08.00 – 12.00 | 14.00 – 17.00 |
| | giovedì | 08.00 – 12.00 | 14.00 – 17.00 |
| | venerdì | 08.00 – 12.00 | 14.00 – 17.00 |
| | sabato | 08.00 – 12.00 | 14.00 – 17.00 |

| CENTRO DI RACCOLTA | GIORNI DI RITIRO | ORARIO | |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | mattina | pomeriggio |
| FABRIANO | lunedì | 08.00 – 12.00 | chiuso |
| | martedì | chiuso | 14.00 – 17.00 |
| | giovedì | chiuso | 14.00 – 17.00 |
| | sabato | 08.00 – 12.00 | chiuso |

| CENTRO DI RACCOLTA | GIORNI DI RITIRO | ORARIO | |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | mattina | pomeriggio |
| SASSOFERRATO | lunedì | 08.00 – 12.00 | chiuso |
| | martedì | chiuso | 16.00 – 19.00 |
| | giovedì | chiuso | 16.00 – 19.00 |
| | venerdì | 08.00 – 12.00 | chiuso |
| | sabato | 08.00 – 12.00 | chiuso |

| CENTRO DI RACCOLTA | GIORNI DI RITIRO | ORARIO | |
|--------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| | | mattina | pomeriggio |
| SERRA DE CONTI | lunedì | 08.00 – 13.00 | martedì 14.30 – 18.30 |
| | mercoledì | 08.00 – 13.00 | |
| | giovedì | 08.00 – 13.00 | venerdì 14.30 – 18.30 |
| | sabato | 08.00 – 13.00 | |

| CENTRO DI RACCOLTA | GIORNI DI RITIRO | ORARIO | |
|--------------------|------------------|---------------|----------------------------|
| | | mattina | pomeriggio |
| CERRETO D'ESI | lunedì | 10.00 – 12.00 | mercoledì 14.30 – 16.30 |
| | martedì | 10.00 – 12.00 | |
| | giovedì | 10.00 – 12.00 | venerdì 14.30 – 16.30 |
| | sabato | 10.00 – 12.00 | |

Codice CER 170405

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

I rifiuti in ferro e acciaio, Codice CER 170405, raccolti dalla AnconAmbiente S.p.A. provengono dall'attività di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione effettuata sul territorio del Comune di Ancona.

Essi possono essere ricondotti essenzialmente alle seguenti tipologie: pali, manufatti tipo staffe e bracci parabolici, funi, telai di quadri elettrici.

| LUOGO DI PRODUZIONE | GIORNI DI RITIRO | ORARIO |
|--|------------------|---------------|
| | | mattina |
| SEDE AZIENDALE VIA EINAUDI, 26 - ANCONA | lunedì | 07.00 – 11.30 |
| | martedì | 07.00 – 11.30 |
| | mercoledì | 07.00 – 11.30 |
| | giovedì | 07.00 – 11.30 |
| | venerdì | 07.00 – 11.30 |
| | sabato | 07.00 – 11.30 |

LOTTO 2

Codice CER 150104

I rifiuti sono costituiti da cassoni scarrabili e cassonetti vuoti e puliti, obsoleti e dimessi, poiché non più utilizzabili per il trasporto e la per la raccolta su territorio di rifiuti urbani.

Codice CER 160117

I rifiuti sono costituiti da componenti, ricambi o parti di carrozzeria di autoveicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, macchine operatrici e veicoli destinati al trasporto di persone, provenienti dall'attività di manutenzione/sostituzione.

| LUOGO DI PRODUZIONE | GIORNI DI RITIRO | ORARIO |
|--|------------------|---------------|
| | | mattina |
| SEDE AZIENDALE VIA EINAUDI, 26 - ANCONA | lunedì | 07.00 – 11.30 |
| | martedì | 07.00 – 11.30 |
| | mercoledì | 07.00 – 11.30 |
| | giovedì | 07.00 – 11.30 |
| | venerdì | 07.00 – 11.30 |
| | sabato | 07.00 – 11.30 |

ART. 3 – Condizioni di vendita, procedura e durata della concessione del servizio

Per ciascuno dei due lotti, il materiale viene venduto dove e come si trova, pertanto si intende per merce vista, gradita ed accettata senza garanzia alcuna da parte di AnconAmbiente S.p.A.

In nessun caso l'Impresa aggiudicatrice/Acquirente potrà avanzare pretese o sollevare eccezioni per difetti o vizi palesi od occulti ed in generale per differenze di qualità.

Ciascuna partita di materiali sarà resa disponibile come indicato all'articolo 2.

Nel caso dei rifiuti di cui al lotto 2, l'Impresa assegnataria del servizio sarà chiamata ad intervenire per quantità non inferiore a 3.500 Kg o comunque per un valore stimato superiore a 500 euro. In casi eccezionali potranno essere consegnati e pertanto venduti, lotti di materiale inferiori ai 3.500 Kg suddetti previ accordi in contraddittorio tra l'Impresa assegnataria e AnconAmbiente S.p.A.

I materiali posti in vendita dovranno essere prelevati, per ciascun lotto, a cura e spese dell'Impresa assegnataria/Acquirente, dal punto di consegna indicato senza onere alcuno per AnconAmbiente S.p.A.

I ritiri, per ciascun lotto, dovranno essere eseguiti successivamente alle richieste effettuate dal referente della Anconambiente S.p.A. a mezzo mail o fax, in giorni feriali ed in orari da concordare con il referente indicati in

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

dette richieste. Detti ritiri dovranno iniziare entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta. In caso di inosservanza dei termini di ritiro stabiliti verranno applicate le penali ART. 16 – Penali.

Per ciascun lotto, potranno comunque essere previsti e concordati ritiri a carattere d'urgenza le cui richieste verranno comunicate da AnconAmbiente S.p.A. a mezzo telefono o mail e per i quali verranno forniti tutti i riferimenti necessari e in seguito ai quali saranno inviate per conferma richieste di ritiro a consuntivo.

Dal momento del ritiro l'Impresa assegnataria/Acquirente sarà completamente responsabile del materiale oggetto del presente contratto sino al conferimento finale ed in particolare sarà impegnato a rispettare la normativa vigente in materia di salvaguardia dell'ambiente. AnconAmbiente S.p.A. è quindi sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti, anche verso terzi, da una destinazione del materiale diversa da quella consentita e per la mancata osservanza delle leggi vigenti.

Eventuali prestazioni che si rendessero necessarie per fatti inattesi causati dall'Impresa aggiudicataria durante la fase di prelievo, carico e/o trasporto, dovranno essere tempestivamente effettuati dall'Impresa aggiudicataria stessa a proprie cura e spese. Pertanto nell'espletamento del servizio l'Impresa aggiudicataria/Acquirente dovrà munirsi delle attrezzature e/o materiali necessari per intervenire prontamente in caso di imprevisti. L'Impresa aggiudicataria/Acquirente sarà, al pari, responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a terzi ed all'Anconambiente S.p.A., verificatisi nel corso dei ritiri per fatto proprio e dei suoi ausiliari. L'Impresa aggiudicataria/Acquirente terrà pertanto indenne l'AnconAmbiente S.p.A. contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi per tali titoli nei propri confronti.

Condizioni di ritiro valide per ciascun rifiuto dei due lotti

Per ciascun intervento di ritiro l'AnconAmbiente S.p.A. emetterà il Formulario di Identificazione Rifiuto, ex articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base del modello definito dal D.M. 145/1998, con le modalità di compilazione di cui alla Circolare ministeriale 4 agosto 1998, N. GAB/DEC/81/12/98.

Il Formulario di Identificazione Rifiuto sarà compilato per ogni ritiro indicando l'AnconAmbiente S.p.A. alla voce "Produttore/Detentore", l'Impresa aggiudicataria alla voce "Trasportatore" e l'impianto di destinazione finale alla voce "Destinatario".

Qualora l'impresa aggiudicataria volesse avvalersi di trasportatori terzi, il Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà riportare il trasportatore terzo alla voce "Trasportatore", mentre l'Impresa aggiudicataria sarà indicata nelle annotazioni come "Intermediario" senza detenzione.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 188, l'AnconAmbiente S.p.A. dovrà ricevere la quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto, datato e firmato dal "Destinatario" entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al "Trasportatore". Trascorso il predetto termine di tre mesi, l'AnconAmbiente S.p.A. provvederà alle comunicazioni previste allo stesso articolo 188, comma 2, lett.b).

A ciascuna quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà essere allegata copia dello scontrino di pesatura relativo a ogni carico in ingresso impianto.

L'Impresa cui sarà affidata l'attività di trasporto dei rifiuti in metallo, Codice CER 200140, presso gli impianti di destinazione finale dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1, classe F o superiore, secondo quanto disposto dall'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'Impresa cui sarà affidata l'attività di trasporto dei rifiuti in ferro e acciaio, Codice CER 170405, dei rifiuti in metallo, Codice CER 150104 e dei rottami ferrosi, Codice CER 160117 presso gli impianti di destinazione finale dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 4, classe F o superiore,

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

secondo quanto disposto dall'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui il servizio di trasporto fosse affidato a Ditte terze, l'Impresa aggiudicataria dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 8, classe F o superiore, secondo quanto disposto dall'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gli impianti di destinazione finale dovranno essere autorizzati ai sensi di quanto previsto al Capo IV, articoli 208 e 209 e Capo V, articoli 214 e 216, alle operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le iscrizioni alle Categorie e Classi, come sopra riportate, sono richieste in ragione dei quantitativi dei Codici CER per i quali effettuare il servizio di ritiro, trasporto e conferimento presso impianti di recupero autorizzati, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla Tabella D5 della Deliberazione n. 5 del 03/11/2016 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per l'iscrizione alla Categoria 1.

Il servizio erogato dall'Impresa aggiudicataria dovrà essere attivato entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà strutturare il proprio servizio di ritiro tenendo conto degli orari indicati da Anconambiente S.p.A.

Il servizio di trasporto include:

- il prelievo dei rifiuti dai contenitori e il riposizionamento dei contenitori vuoti (pieno per vuoto);
- il trasporto a destinazione dei rifiuti individuati dai Codici CER 200140 e 170405, per il lotto 1 e dei rifiuti individuati dai Codici CER 150104 e 160117, per il lotto 2, ad impianti di destinazione all'uopo autorizzati.

L'Impresa aggiudicataria dovrà disporre delle necessarie attrezzature e del personale operativo idonei ad assicurare il servizio.

Il servizio di cui a ciascuno dei lotti dovrà essere svolto in modo da non deteriorare le piazzole di stoccaggio e senza insudiciare i piazzali e le strade, sia interne all'impianto che esterne. Il servizio di cui a ciascuno dei lotti dovrà essere eseguito con tutte le accortezze atte ad evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti e preservando l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente.

Ogni trasporto dovrà avvenire attraverso gli itinerari più brevi e veloci, concordati con Anconambiente S.p.A., ed entro i tempi massimi di percorrenza prestabiliti.

Il Trasportatore, per ognuno dei veicoli impiegati in ciascun lotto si partecipazione, dovrà essere in possesso delle coperture assicurative per Responsabilità Civile Autoveicoli e Responsabilità Civile Terzi.

La validità del contratto, in ciascuno dei lotti di partecipazione, avrà una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi dal perfezionamento del contratto.

Alla scadenza, l'Impresa assegnataria del servizio per ciascuno dei lotti è tuttavia tenuta alla prosecuzione agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'AnconAmbiente S.p.A. sino all'affidamento del medesimo servizio alla successiva Impresa assegnataria del servizio della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

L'AnconAmbiente S.p.a. si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Mezzi e attrezzature

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a fornire presso ogni Centro di raccolta le unità di carico per il raggruppamento/messa in riserva R13/deposito dei rifiuti con Codice CER 200140, ottimizzato per le successive fasi di trasporto, in comodato d'uso gratuito.

Per le operazioni di ritiro e trasporto dei Codici CER 170405 del lotto 1 e 150104 e 160117 del lotto 2, l'Impresa aggiudicataria dovrà intervenire con adeguati mezzi di caricamento tipo ragno o analoghi, intendendosi l'intero intervento con ogni tipo di mezzo compreso nel servizio senza che esso possa dar titolo ad alcun riconoscimento da parte dell'AnconAmbiente S.p.A.

In ogni caso, le unità di carico dovranno essere in buono stato e non danneggiate, di volumetria e caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Per ciascuno dei lotti, saranno a carico della Impresa aggiudicataria gli oneri relativi alla fornitura, posizionamento e bonifica dei contenitori, manutenzione oltreché la sostituzione per normale usura o danneggiamento accidentale.

In particolare, la sostituzione dell'unità di carico con quella di riserva dovrà avvenire entro e non oltre 72 ore dalla segnalazione di AnconAmbiente S.p.A. o dal sopralluogo che l'Impresa aggiudicataria vorrà effettuare per verificarne l'irreparabile danneggiamento.

Resta inteso che l'AnconAmbiente S.p.A. dovrà custodire con cura le unità di carico fornite dall'Impresa aggiudicataria e che la loro eventuale sottrazione o danneggiamento per colpe non imputabili all'Impresa aggiudicataria comporterà la sostituzione da parte dell'Impresa aggiudicataria a spese dell'AnconAmbiente S.p.A.

ART. 4 – Importo, Aggiudicazione e corrispettivo

Per ciascun lotto di partecipazione, l'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Anconambiente S.p.A.

Il servizio, sia nel caso del lotto 1 che nel caso del lotto 2, verrà affidato alla Ditta che offrirà per ogni tipologia di rifiuto un rialzo percentuale (R%) più alto sull'importo unitario a base di gara fissato in euro 59,09.

L'importo a base di gara è stato determinato sulla media del prezzo offerto Rottami FERROSI – Materiale da rottami vecchi di raccolta – FTMERCATI - detratto il costo di trasporto e lavorazione, (prezzo medio gennaio 2023 euro 139,09 - costo di trasporto e lavorazione euro 80,00).

Il prezzo unitario per tonnellata di rottame raccolto da riconoscere alla AnconAmbiente risulterà quindi pari a:
 $Poff = [(P_{mediomensileftmercati} - 80,00 \text{ €}) \times (1+R\%)]$.

Esempio

- *Prezzo medio mensile voce "Raccolta" offerto Rottami FERROSI – Materiale da rottami vecchi di raccolta – FTMERCATI = 139,09 €/tonn.*
- *Rialzo percentuale offerto R% = 15%.*
- *Costo di trasporto e lavorazione fissato per tutta la durata della gara in euro 80,00.*
- *Prezzo unitario da versare ad AnconAmbiente S.p.A. per tonnellata di rottame raccolto:*
- *$Poff = 139,09 - 80,00 * (1+0.15) = 67,95 \text{ €/tonn.}$*

I prezzi calcolati sono intesi con arrotondamento commerciale a due cifre decimali.

In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.

Tutte le operazioni inerenti il servizio (recupero, trasporto, spostamento scarrabili, etc. etc.) dovranno essere incluse nel prezzo offerto.

In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione.

Qualora il “listino Franco Acciaieria – Materiale Pronto Uso riferito alle acciaierie FT MERCATI di Milano indicato non riporti i prezzi dei rottami, si dovrà far riferimento alla precedente ultima pubblicazione dei prezzi in questione.

Qualora nel corso della validità del contratto, vengano eliminate quotazioni da parte del “listino Franco Acciaieria – Materiale Pronto Uso riferito alle acciaierie “FT MERCATI di Milano che fa riferimento ai prezzi di mercato dell’appalto in oggetto, si provvederà a riparametrare le relative variazioni in base ad eventuali nuove e simili quotazioni attinenti, tali da dare lo stesso prezzo unitario tra l’ultima vecchia quotazione e la prima nuova quotazione il tutto steso su verbale d’accordo.

Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni, l’Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l’Impresa assegnataria del servizio possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d’ora di rinunciare.

Il personale (anche della rete assistenziale) della Impresa assegnataria del servizio, all’interno delle pertinenze dell’AnconAmbiente S.p.A. è, comunque, tenuto ad attenersi alle seguenti indicazioni:

- 1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;
- 2) procedere a passo d’uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
- 3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
- 4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste.

Si informa che la Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del contratto, all’avvio del servizio in via d’urgenza.

Il corrispettivo presunto **annuale** complessivo dell’appalto da corrispondere ad Anconambiente SpA posto a base di gara è fissato in **€ 37.190,46 (euro trentasettecentonovanta/46)** oltre all’Iva nella misura di legge (**importo complessivo biennale € 74.380,92**), così suddiviso:

- **lotto 1 : € 33.645,06** (euro trentatremilasicentoquarantacinque/06) all’anno oltre all’Iva così distinto :
 - € 25.645,06 (euro venticinquemilaseicentoquarantacinque/06) all’anno oltre all’Iva (€ 59,09*434 tonnellate/anno= € 25.645,06)
 - € 8.000,00 (euro ottomila/00) all’anno oltre all’Iva (€ 2.000,00*4 tonnellate/anno= € 8.000,00);
- **lotto 2: € 3.545,40** (euro tremilacinquecentoquarantacinque/40) all’anno oltre all’Iva (€ 59,09*60 tonnellate/anno= € 3.545,40).

L’importo complessivo comprensivo dell’opzione di rinnovo € 148.761,84.

Resta precisato e confermato che tutte le quantità sopra esposte sono da ritenersi indicative, non vincolanti in alcun modo per AnconAmbiente e suscettibili pertanto di variazioni sulla base delle effettive quantità raccolte.

Resta precisato e confermato che tutte le quantità sopra esposte sono da ritenersi indicative, non vincolanti in alcun modo per AnconAmbiente e suscettibili pertanto di variazioni sulla base delle effettive quantità raccolte.

Al fine di consentire all’AnconAmbiente S.p.A. ogni valutazione in merito all’offerta presentata, compresa quella della valutazione dell’eventuale anomalia, l’offerta stessa dovrà indicare il costo della manodopera ed il costo della sicurezza aziendale della Ditta, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. s.m.i.. A tale scopo la Ditta dovrà specificare nell’offerta economica gli importi relativi alle voci sopra riportate.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

La mancata indicazione del proprio costo della manodopera e della sicurezza aziendale comporterà l'esclusione della Ditta dalla gara.

L'AnconAmbiente ricorrerà al soccorso istruttorio per irregolarità ritenute non essenziali; tali irregolarità non essenziali saranno ricondotte a tutte quelle circostanze per le quali nella presente richiesta d'offerta non sia prevista l'esclusione dalla gara.

Nel caso in cui l'AnconAmbiente S.p.A. inviti i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati, la stessa assegnerà al concorrente stesso il termine non superiore a 10 giorni affinché sia presentato quanto richiesto.

In caso di inutile decorso del termine sopra indicato il concorrente verrà escluso dalla gara.

ART. 5 - Documenti che fanno parte del contratto per ciascuno dei 2 lotti

Costituiscono parte integrante del contratto di servizio:

- a) tutta la documentazione di gara, il presente Foglio Patti e Condizioni e relativi Allegati;
- b) l'offerta della Impresa assegnataria del servizio corredata da tutti i documenti richiesti nel presente Foglio Patti e Condizioni;
- c) documenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, DUVRI e POS.

ART. 6 – Stipulazione contratto per ciascuno dei 2 lotti

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

È facoltà dell'AnconAmbiente S.p.A. procedere in via d'urgenza, all'assegnazione dell'esecuzione del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Qualora l'Impresa assegnataria del servizio non dovesse presentare, entro i termini stabiliti, tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, l'AnconAmbiente S.p.A. riterrà l'Impresa decaduta dall'assegnazione del servizio, con le relative conseguenze.

Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra l'AnconAmbiente S.p.A. e la Impresa assegnataria del servizio, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d'uso a carico dell'appaltatore stesso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico della Impresa assegnataria del servizio.

ART. 7 – Requisiti di partecipazione

LOTTO 1

L'impresa dovrà dimostrare che il servizio di cui all'articolo 1 sarà svolto da Ditte in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- requisiti indicati dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e aver adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- requisiti di iscrizione, per il soggetto Trasportatore, indicati all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1 Classe F o superiore (Deliberazione n. 5 del 03/11/2016 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali), per il trasporto dei rifiuti con Codice CER 200140 e Categoria 4 Classe F o superiore, per il trasporto dei rifiuti con Codice CER 170405 presso gli impianti di destinazione finale;

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

- requisiti di iscrizione, per l'eventuale soggetto Intermediario, indicati all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 8, Classe F o superiore, o ad un registro equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE Nel caso di ricorso all'istituto del subappalto l'Impresa assegnataria del servizio dovrà essere iscritta.

L'iscrizione alla Categoria 8 viene richiesta come requisito obbligatorio solo nel caso in cui l'Impresa aggiudicatrice intenda procedere al subappalto dell'attività di trasporto dei rifiuti con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

- requisiti di autorizzazione, accesso e capienza di conferimento, per il soggetto Destinatario, dell'intera partita dei rifiuti di cui all'arti. 1 presso impianti di destinazione finale, indicati al Capo IV, articoli 208 e 216, per le operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura comporterà la non ammissione alla procedura stessa per il servizio di cui al Lotto 1.

LOTTO 2

L'impresa dovrà dimostrare che il servizio di cui all'articolo 1 sarà svolto da Ditte in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- requisiti indicati dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e aver adempiuto agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - requisiti di iscrizione, per il soggetto Trasportatore, indicati all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 4 Classe F o superiore, per il trasporto dei rifiuti con Codici CER 150104 e 160117 presso gli impianti di destinazione finale;
 - requisiti di iscrizione, per l'eventuale soggetto Intermediario, indicati all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120 all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 8, Classe F o superiore, o ad un registro equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE Nel caso di ricorso all'istituto del subappalto l'Impresa assegnataria del servizio dovrà essere iscritta.
- L'iscrizione alla Categoria 8 viene richiesta come requisito obbligatorio solo nel caso in cui l'Impresa aggiudicatrice intenda procedere al subappalto dell'attività di trasporto dei rifiuti con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- requisiti di autorizzazione, accesso e capienza di conferimento, per il soggetto Destinatario, dell'intera partita dei rifiuti di cui all'arti. 1 presso impianti di destinazione finale, indicati al Capo IV, articoli 208 e 216, per le operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura comporterà la non ammissione alla procedura stessa per il servizio di cui al Lotto 2.

ART. 8 - Eventuali modifiche e variazioni nella gestione della procedura per ciascuno dei due lotti

Qualora nel corso di esecuzione del contratto di servizio si rendesse necessario ricorrere a modifiche della procedura per l'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o per ragioni di pubblico interesse, l'Anconambiente S.p.A. potrà apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione. Nessuna variazione

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

o modifica può essere introdotta dall'Impresa assegnataria del servizio, se non sarà preventivamente approvata dall'AnconAmbiente S.p.A. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta in favore dell'Impresa assegnataria del servizio e ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell'Impresa assegnataria del servizio, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 9 – Oneri a carico della Impresa assegnataria del servizio per ciascuno dei due lotti

Il servizio, come definito all'art. 1, dovrà essere eseguito a perfetta "regola d'arte" nelle modalità descritte all'art.2 "descrizione della procedura e durata del servizio", non solo per quanto riguarda le modalità di esecuzione, ma anche per la qualità e le caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature.

ART. 10 – Obblighi e responsabilità della Impresa assegnataria del servizio per ciascuno dei due lotti

L'impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di incarico e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidati, restando espressamente inteso che le disposizioni contenute nel presente atto sono dall'Impresa assegnataria del servizio riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che pertanto la loro osservanza non limita né riduce la responsabilità dell'Impresa medesima.

La presenza, nella sede da cui prelevare i rifiuti oggetto del servizio, del personale della Anconambiente S.p.A. non limita né riduce la responsabilità dell'Impresa, che resta piena ed incondizionata.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni arrecati alla AnconAmbiente S.p.A. e a terzi in dipendenza ed in occasione dell'esecuzione dei servizi ed a sollevare l'Anconambiente S.p.A. da ogni relativa richiesta, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa ad ottemperare agli ordini emanati dalla Anconambiente S.p.A.

L'Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al carico, trasporto e conferimento finale dei rifiuti, ed ogni altra attività esercitata in esecuzione della presente procedura di scelta del contraente, sollevando l' Anconambiente S.p.A. da ogni responsabilità anche parziale o sussidiaria.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile verso l'Anconambiente S.p.A. del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il volume di rifiuti avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti adibiti al servizio.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga all'assolvimento di tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali che sono a proprio carico, sola ed esclusiva responsabile.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, la documentazione relativa ai pagamenti dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale adibito al servizio.

L'Impresa aggiudicataria dovrà condurre il servizio con personale tecnico ed operativo di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta e tempestiva esecuzione del servizio richiesto dalla Anconambiente S.p.A.

L'Anconambiente S.p.A. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'Impresa per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

Resta stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovrà essere notificato, nelle forme di legge, alla Anconambiente S.p.A.

L'Impresa aggiudicataria è, inoltre, tenuta a:

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

- provvedere a comunicare le informazioni di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
- l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dei servizi presenta nelle varie fasi, la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

Oltre a quanto prescritto specificatamente sarà a totale carico dell'Impresa assegnataria del servizio:

- adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare il traffico stradale e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, di ogni eventuale danno a persona ed a cose l'Impresa assegnataria del servizio sarà unica responsabile sia penalmente sia civilmente;
- tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate in relazione al servizio da eseguire;
- tutte le spese relative alla riparazione di eventuali danni che si verificassero durante l'esecuzione del servizio, tutte le opere provvidenziali, dovendo l'Impresa, anche senza specifiche disposizioni dell'Anconambiente S.p.A. adottare, a sua cura e spese tutte le precauzioni normativamente previste per evitare danni a persone, animali e cose.

Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora eventuali provvedimenti autorizzativi dovessero venire a mancare alla all'Impresa assegnataria del servizio e impedissero la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In tal caso verrà erogato all'Anconambiente S.p.A. il corrispettivo relativo ai quantitativi effettivamente e regolarmente resi fino alla data di risoluzione del contratto.

Nell'espletamento delle operazioni sopra indicate ed in particolare nelle operazioni di recupero dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi (Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti), dai regolamenti, nonché dal Codice della Strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati al servizio.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Impresa assegnataria del servizio e Anconambiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non darà diritto all'Impresa di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.

Il legale Rappresentante dell'Impresa assegnataria del servizio dichiara l'accettazione e condivisione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o eventuale proposta per integrazione e/o modifica del DUVRI che la Committente provvederà a consegnare all'appaltatore in fase di aggiudicazione.

L'Impresa aggiudicataria non avrà diritto a indennizzi per ritardi derivanti dalla presenza di altre imprese nell'ambito dell'espletamento del servizio.

ART. 11 – Riferimento a leggi e regolamenti

Il servizio dovrà essere eseguito in base alle norme indicate al R.D. n. 827/24 e ss.mm.ii. e alle condizioni del presente FPC che fa parte integrante del Contratto. Il servizio in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia di assegnazione dei servizio e l'esecuzione delle opere pubbliche. L'Impresa assegnataria del

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

servizio, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente FPC, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente FPC.

ART. 12 – Pagamenti e tracciabilità

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad inviare entro il giorno 7 (sette) del mese successivo alla data del ritiro dei rifiuti oggetto di gara il listino prezzi (*Franco Acciaieria – Materiale Pronto Uso*), offerto dalle acciaierie "ALFA ACCIAI" e "IRO relativo alla voce "Raccolta".

Ricevuto il suddetto resoconto, saranno emesse da parte dell'AnconAmbiente S.p.A. fatture mensili da pagarsi entro 60 giorni D.F.F.M. con accredito sul c/c intestato alla AnconAmbiente S.p.A. con la seguente coordinata bancaria: IBAN: **IT59Y0200805364000016572516**.

L'Impresa assegnataria del servizio dovrà presentare ogni altra documentazione o attestazione cui fosse sottoposta rispetto alle vigenti disposizioni legislative.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali").

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, AnconAmbiente S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'Impresa assegnataria del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/10 e ss.mm.ii.

ART. 13 - Subappalto

La Ditta dovrà dichiarare in sede di offerta se intende subappaltare l'attività.

Ai sensi del citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'AnconAmbiente non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista i pagamenti degli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eventualmente eseguite. Si precisa che anche i contratti di subappalto o subcontratti sono soggetti alla normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto stesso.

Nel caso di ricorso all'istituto del subappalto per l'attività di trasporto l'Impresa assegnataria del servizio dovrà dimostrare il possesso dei requisiti così come indicato al precedente art. 6, per ciascuno dei due lotti.

Nel caso di ricorso all'istituto del subappalto l'Impresa aggiudicataria dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.M120/2014) per la Categoria 8, classe F o superiore, o ad un registro equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE.

È vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all'aggiudicatario, a pena di immediata risoluzione del contratto, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno o ad usufrutto.

ART. 14 – Garanzie di buona esecuzione dell'esecuzione del servizio per ciascuno dei due lotti

L'esecuzione servizio deve essere svolta a regola d'arte, con l'impiego di personale, attrezzature e materiali, rispondenti alla norma vigente ed in particolare a quanto indicato all'ART. 10 – Obblighi e responsabilità della Impresa assegnataria del servizio. e ART. 11 – Riferimento a leggi e regolamenti.

L'Impresa assegnataria del servizio è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti che si dovessero manifestare a seguito dello svolgimento del servizio. Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile della Anconambiente S.p.A., siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa o non riconducibili all'esecuzione del servizio.

AnconAmbiente S.p.A. si riserva di effettuare controlli per verificare la corretta modalità di esecuzione del servizio affidato per tutta la durata del contratto, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni del FPC e del contratto. L'Impresa assegnataria del servizio è obbligata a fornire la massima collaborazione al personale incaricato dell'effettuazione dei controlli dall'Anconambiente S.p.A. Sono previste principalmente le seguenti tipologie di controllo:

- corrispondenza dell'esecuzione del servizio a quanto dichiarato in sede di offerta;
- controllo che il personale dipendente si avvalga dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente forniti in dotazione dalla Impresa che effettua il servizio.

Qualora i controlli evidenziassero elementi che, a giudizio dell'Anconambiente S.p.A., fossero suscettibili di arrecare pregiudizio in conseguenza delle modalità di esecuzione del servizio offerto o che in ogni caso implicassero difformità dagli obblighi assunti ai sensi del presente FPC, il personale preposto di AnconAmbiente S.p.A. provvederà a redigere un verbale elencante dette irregolarità, eventualmente sottoscritto dal rappresentante dell'Impresa assegnataria del servizio. Copia del verbale, con l'indicazione degli interventi da eseguire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Anconambiente S.p.A., e dei rispettivi termini per l'esecuzione, sarà inviato a mezzo PEC o fax. Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'Anconambiente S.p.A. con cui si notificano i difetti riscontrati nello svolgimento del servizio e si rivolge invito ad eliminarli, l'Impresa assegnataria del servizio è tenuta ad adempiere a tale obbligo. In caso contrario Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di procedere al servizio con terzi, addebitando all'Impresa assegnataria del servizio il maggior prezzo, fatto salvo l'applicazione delle penali di cui ART. 16 – Penali.

ART. 15 – Accettazione dell'esecuzione del servizio

Anconambiente S.p.A., sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà, per ciascun lotto, accettare l'esecuzione del servizio o rifiutarlo qualora risulti incompleto ed in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche e legislative. L'assenza dell'Impresa assegnataria durante le fasi di verifica e accettazione dell'esecuzione del servizio espletato nel lotto di partecipazione, non invalida il risultato dello stesso. L'accettazione del servizio non esonera comunque l'Impresa assegnataria da eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in seguito accertate; in tal caso l'Impresa assegnataria del servizio è invitata da Anconambiente S.p.A. ad assistere ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.

ART. 16 – Penali

Qualora si dovessero individuare esecuzioni e/o prestazioni che si rilevano non essere conformi rispetto le istruzioni indicate e prescritte negli articoli del presente FPC, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

LOTTO 1

- 250 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nel ritiro del materiale rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente o quanto concordato nel calendario di ritiro;
- 250 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'unità di carico sostitutiva (nel caso di unità di carico danneggiate);
- 250 € (duecentocinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo nella consegna delle unità di carico per l'inizio del servizio.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

LOTTO 2

In caso di inosservanza dei termini di ritiro stabiliti, per cause non imputabili ad AnconAmbiente e salvo il caso di comprovata forza maggiore, la ditta sarà soggetta ad una penale giornaliera:

- 50 € (cinquanta euro) per ogni giorno di ritardo nel ritiro del materiale rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente FPC o quanto concordato nel calendario di ritiro.

AnconAmbiente S.p.A., in caso di mancata esecuzione del servizio per ciascun lotto, potrà provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, all'esecuzione dello stesso, con diritto di rivalsa nei confronti della Impresa assegnataria del servizio, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri affrontati, oltre che all'applicazione della somma equivalente alle penalità indicate.

Tale evento potrà comportare a discrezione dell'AnconAmbiente S.p.A., per ciascun lotto, l'incameramento della cauzione e la rescissione del contratto.

Per ciascun lotto, l'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, da parte dell'Azienda, avverso la quale l'Impresa assegnataria del servizio avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà dell'Azienda, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente all'Impresa assegnataria del servizio e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Impresa, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della cauzione.

La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell'inadempienza, l'Impresa assegnataria del servizio ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre tre giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'AnconAmbiente S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l'AnconAmbiente S.p.A. procede all'applicazione della penale mediante escussione della cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC.

ART. 17 - Vincolo giuridico e deposito cauzionale per ciascun lotto

L'aggiudicazione del servizio è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel FPC. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, Anconambiente S.p.A. non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni, l'Impresa assegnataria del servizio dovrà provvedere al deposito cauzionale secondo quanto prescritto ai sensi dell'art. 54 del Regio Decreto n. 827/1924.

Il deposito cauzionale viene prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme non pagate.

ART. 18 – Responsabilità e polizze assicurative per ciascun lotto

L'Impresa assegnataria del servizio di ciascun lotto assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della Anconambiente S.p.A. o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

PER ACCETTAZIONE CONTRATTUALE ESPRESSA DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

L'Impresa assegnataria del servizio è responsabile verso la Anconambiente S.p.A. e i terzi del servizio e dei danni che dovessero occorrere nel corso dello svolgimento dello stesso ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Resta, pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte dell'Anconambiente S.p.A.

L'Anconambiente S.p.A. potrà aggiungere, al corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'Impresa assegnataria del servizio per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

L'Impresa assegnataria del servizio, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare all'Anconambiente S.p.A. copia di polizza assicurativa rilasciata da primaria società, per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in causa del servizio come definito all'art. 1 con massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro con il limite di:

- € 500.000,00 per ogni persona lesa;
- € 500.000,00 per danni a cose.

L'impresa si impegna a presentare ad AnconAmbiente S.p.A. copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

L'Impresa decade dall'assegnazione del servizio qualora, prima dell'avvio, non si ponga in regola con l'adempimento relativo alle polizze assicurative in oggetto, riservandosi in tal caso l'Anconambiente S.p.A. di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

AnconAmbiente S.p.A. è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo FPC.

L'impresa assegnataria del servizio solleva AnconAmbiente S.p.A. da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

ART. 19 – Facoltà di recesso per ciascun lotto

AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 3 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale, fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. In caso di recesso del contratto, per cause imputabili all'Impresa assegnataria del servizio, nulla sarà dovuto in termini economici.

ART. 20 – Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 827/1924 oltre alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (prot n. 3672/2022). e alle deroghe introdotte dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020, e dal successivo D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021, nonché ai sensi dal D.L. 4/2022, dal D.L. 50/2022, dal D.L. 73/2022, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data della presente, ed in via residuale alle norme del C.C..

ART. 21 – Fallimento o morte dell’Impresa assegnataria del servizio o variazione della ragione sociale

In caso di fallimento dell’Impresa assegnataria del servizio di ciascun lotto, l’affidamento si intenderà senz’altro revocato e AnconAmbiente S.p.A. provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell’AnconAmbiente S.p.A. scegliere nei confronti dell’erede dell’Impresa assegnataria del servizio, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

L’Impresa assegnataria del servizio di ciascun lotto dovrà comunicare alla Anconambiente S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell’impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cessione d’azienda, fusione, trasformazione).

ART. 22 – Osservanza di leggi e decreti

L’Impresa assegnataria del servizio sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente FPC. L’Impresa assegnataria del servizio è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette per lo svolgimento del servizio in oggetto del presente FPC. L’Impresa assegnataria dell’esecuzione del servizio dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dello svolgimento del servizio stesso.

In particolare il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

L’Appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii..

ART. 23 – Protezione dei dati personali per ciascun lotto

L’Impresa assegnataria dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nel corso del servizio; tali informazioni non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell’Impresa assegnataria del servizio stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente FPC. L’inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e l’Anconambiente S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali da parte della Anconambiente S.p.A., viene effettuato ai fini contabili e fiscali. Viene garantita la riservatezza dei dati e comunque l’eventuale utilizzo dei medesimi solo nel rispetto dei predetti fini.

ART. 24 – Risoluzione del contratto valide per entrambi i lotti

Salve le ipotesi regolate nel presente FPC, la risoluzione del contratto sarà regolata dalle disposizioni del codice civile, articoli 1453 e seguenti. In caso di risoluzione del contratto imputabile all’Impresa assegnataria del

servizio, l'Anconambiente S.p.A. avrà diritto ad escutere la garanzia definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvi in ogni caso il risarcimento delle spese e del danno ulteriore.

L'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nel caso di:

- a. frode nell'esecuzione del servizio;
- b. manifesta incapacità nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del servizio;
- c. più di 3 reiterate e gravi violazioni in un anno degli obblighi contrattuali adeguatamente documentate, non risolte a seguito di formali diffide da parte della Anconambiente S.p.A.;
- d. ritardo nell'esecuzione del servizio protratto per più di 5 giorni rispetto alla data stabilita;
- e. riscontrata e accertata inadempienza alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f. sospensione del servizio da parte dell'Impresa assegnataria senza giustificato motivo;
- g. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi espressamente consentiti dal presente FPC e dalla legislazione vigente;
- h. mancato reintegro del deposito cauzionale;
- i. scioglimento, cessazione o fallimento dell'Impresa assegnataria del servizio;
- j. mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- k. violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la Anconambiente S.p.A. da ogni azione o pretesa di terzi;
- l. violazione dell'obbligo di acconsentire l'effettuazione di verifiche e controlli da parte del personale incaricato dalla Anconambiente S.p.A.;
- m. mancato possesso delle prescritte iscrizioni, autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme che disciplinano l'oggetto del servizio;
- n. inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- o. inosservanza delle disposizioni previste dal Codice Etico di AnconAmbiente S.p.A.

In caso di risoluzione del contratto l'Impresa assegnataria del servizio si impegnerà a fornire all'Anconambiente S.p.A. tutta la documentazione tecnica e i dati necessaria al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio stesso.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del Codice dei contratti, l'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa assegnataria del servizio dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto per le mancanze ed inadempienze di cui sopra l'AnconAmbiente S.p.A. non riconoscerà alla Impresa assegnataria del servizio alcun importo per il servizio svolto.

In caso di risoluzione del contratto si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originaria Impresa assegnataria del servizio.

ART. 25 - Accettazione del Foglio Patti e Condizioni

A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente “Foglio Patti e Condizioni” e relativi allegati debbono essere firmati in ogni pagina dal Legale Rappresentante dell’Impresa assegnataria del servizio ed allegati ai documenti di gara.

ART. 26 – Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra l’Anconambiente S.p.A. e l’Impresa assegnataria del servizio, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

ART. – 27 - D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO

L’Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento in caso di mancata osservanza, da parte dell’aggiudicatario delle norme contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, adottati dalla Società e consultabili sul sito Internet www.anconambiente.it.

ART. 28 - Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni i seguenti allegati:

- “Modello di Offerta di ciascun lotto”;
- DUVRI.

Per qualsiasi informazione o chiarimento tecnico gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti referenti:

Per l’Area Ancona sig. Forti Paolo, sig. Burattini Raffaele - Tel. 071/2809847 e-mail p.forti@anconambiente.it - r.burattini@anconambiente.it

Per l’area Alta Vallesina sig. Cardoni Andrea - Tel 3407622080 e-mail a.cardoni@anconambiente.it

Per qualsiasi informazione o chiarimento amministrativo al Sig. Cristiano Feliziani Tel. 071 2809828 e-mail: c.feliziani@anconambiente.it